

ALLEGATO B

Criteria e modalità per la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio degli edifici esistenti nelle zone territoriali di tipo A e di quelli a destinazione residenziale nelle zone territoriali di tipo E.

A. Introduzione

Il presente documento è volto a definire i criteri e le modalità costruttive per la realizzazione di **strutture pertinenziali** agli edifici esistenti nelle zone di tipo A, così come previsto all'art. 52, comma 4bis) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), nonché a quelli esistenti nelle zone di tipo E aventi destinazione residenziale, così come previsto all'art. 22, comma 2, lett. ebis) della stessa norma.

Sono pertanto di interesse, ai fini della definizione dei criteri e delle modalità costruttive di dette strutture pertinenziali, le seguenti norme della l.r. 11/1998 :

art. 52, comma 4bis) *“In assenza degli strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A è ammessa la realizzazione di piccole strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.”;*

art. 52, comma 4ter) *“Le disposizioni di cui al comma 4bis prevalgono sulle norme dei PRG e le sostituiscono. I Comuni possono individuare le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, non è ammessa la realizzazione delle piccole strutture pertinenziali di cui al medesimo comma 4bis. In tal caso, la deliberazione del Consiglio comunale costituisce variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b).”;*

art. 22, comma 2, *“La Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa i criteri di cui al comma 1, al fine di: [...] ebis) individuare particolari condizioni e tipologie costruttive per l'edificazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettere d) e dbis).”;*

art. 22, comma 2bis, *“Nelle zone territoriali di tipo E è ammessa l'edificazione delle strutture pertinenziali aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2, lettera ebis). Tale disposizione prevale sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico e agricolo, non sia ammessa la realizzazione delle predette strutture pertinenziali.”.*

B. Criteri e presupposti

1. Le strutture pertinenziali sono prive di funzioni autonome e sono a servizio di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 17/2012, indipendentemente dal numero di proprietari presenti nel medesimo fabbricato individuato dal numero civico.
2. La realizzazione delle strutture di cui al punto 1 può avvenire prioritariamente nelle aree di pertinenza di un edificio o, in subordine, su lotti confinanti di proprietà.
3. Le strutture di cui al punto 1 possono avere unicamente destinazione a ricovero per attrezzi da giardino o a ricovero per la legna o suoi derivati, ad eccezione delle strutture pertinenziali degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 17/2012 di proprietà pubblica destinati alle

attività di cui alle lettere l) e m) dell'art. 73 della l.r. 11/1998 per le quali sono ammesse tutte le destinazioni a supporto delle attività stesse.

4. Ai fini della realizzabilità delle strutture pertinenziali di cui al punto 1 sarà cura dei proprietari dimostrare, all'atto della SCIA edilizia:
 - il possesso delle aree verdi, orti, giardini e aree cortilizie per la cui cura è necessario realizzare un ricovero attrezzi;
 - che la localizzazione sia in posizione visivamente marginale rispetto ai fronti principali dell'edificio;
 - che la loro collocazione sia in aderenza o in prossimità dei fabbricati di riferimento;
 - che la localizzazione non interessi, nel caso di zone di tipo A, aree che il PRG classifica di particolare interesse F1 e F2.
5. Nelle zone A è esclusa la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio di edifici aventi già carattere di pertinenzialità.

C. Modalità costruttive

1. Le strutture pertinenziali devono avere superficie, nelle zone E, superficie netta non superiore a 10 m² nel caso di proprietà private e superficie netta non superiore a 20 m² per le proprietà pubbliche; nelle zone A detta superficie non deve essere superiore a 20 m² in entrambi i casi.
2. Le strutture pertinenziali devono inoltre di massima presentare le seguenti tipologie e limiti dimensionali:
 - altezza massima, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, pari a m 2,80 per le strutture con superficie netta non superiore a 10 m² e m 3,40 per le strutture con superficie superiore a 10 m² e non superiore a 20 m²;
 - tetto a una o due falde inclinate, manto di copertura in lose di pietra o in materiale leggero non riflettente di colore scuro;
 - eventuali pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura, il tutto privo di isolamento.

Il Comune può definire proprie tipologie costruttive sulla base delle specifiche caratteristiche delle zone territoriali interessate.

In ogni caso, le strutture pertinenziali devono avere un aspetto decoroso e rifinito e le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.

3. I Comuni possono specificare classi dimensionali di superficie in relazione alle diverse destinazioni d'uso.